



Prot. Gen. N. 39236 / 2003

Deliberazione N. 316 / 2003

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO:

LINEE GUIDA ATTINENTI I CRITERI INTERPRETATIVI ED OPERATIVI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS 36/03 IN MATERIA DI DISCARICHE DI RIFIUTI

L'anno **duemilatre** il giorno **dodici** del mese di **settembre** alle ore **08.30** in Pesaro in una sala del Palazzo Provinciale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>PRESENTE</i>	
UCCHIELLI PALMIRO	X	PRESIDENTE
CECCONI GIOVANNA	X	VICE PRESIDENTE
BORGIANI ROBERTO	-	ASSESSORE
CAPPONI SAURO	X	“
GAMBINI GLORIANA	X	“
RICCI MIRCO	X	“
RONDINA GIOVANNI	X	“
SORCINELLI PAOLO	X	“
TALOZZI LEONARDO	X	“

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
AMBIENTE – AGRICOLTURA – TUTELA DELLA FAUNA
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI

Vista la proposta del Responsabile P.O. 4.3.3. – Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti;

Premesso:

- Che, l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia di discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n.36, in attuazione della direttiva 1999/31/CE e al D.M. 13 marzo 2003 ha fatto emergere numerosi problemi interpretativi e applicativi, conseguenti, tra l'altro, ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, le quali potrebbero comportare difformità di applicazione delle disposizioni dei predetti decreti;
- Che risulta necessario dare precise indicazioni in merito per agevolare una corretta informazione degli operatori del settore ambiente in particolare dei titolari e dei gestori delle discariche in quanto obbligati a provvedere entro il 27 settembre 2003, alla presentazione del Piano di adeguamento, condizione determinante per il prosieguo dell'attività;
- Che, per i motivi sopra esposti, in attesa che la Regione Marche provveda ad adottare specifiche "Linee Guida", l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha stabilito di adottare i criteri di interpretazione disposti dall'U.P.I. Marche e trasmessi con nota Prot. 10655 VII – 3/1 del 18/6/2003, allo scopo di un'omogenea applicazione del DLgs n.36/2003 nel territorio regionale;

Ritenuto

- di condividere quanto stabilito dall'UPI Marche e di approvare l'allegato documento recante i "Criteri interpretativi ed operativi per il Settore Ambiente per la prima applicazione D.Lgs. 36/2003 in materia di discariche di rifiuti", elaborato dal Funzionario della P.O. 4.3.3 Tutela e risanamento delle acque – Gestione rifiuti, Dott. Massimo Baronciani, fermo restando la sua modificabilità alla luce di eventuali e diverse indicazioni della Regione Marche;

Considerato:

- Che, l'attuazione dei criteri adottati da questa Amministrazione Provinciale, è esplicabile dall'**Allegato** elaborato dal Funzionario del Servizio Ambiente, Dott. Massimo Baronciani: "Criteri interpretativi ed operativi per la prima applicazione del DLgs 13 Gennaio 2003, n. 36", parte integrante del presente atto;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto l'art. 48, comma 1 del Dlgs 267/2000;

Per tutto quanto premesso:

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

- a) Di approvare l'allegato documento "Linee Guida" adottate da questa Amministrazione Provinciale;
- b) Di dichiarare, stante l'urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in relazione a quanto di competenza di questa Amministrazione su disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata
Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

IB/ib

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni dal _____
al _____ e che contro di essa non sono state presentate osservazioni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ESECUTIVITA'



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 4 URBANISTICA-TERRITORIO-AMBIENTE-AGRICOLTURA
SERVIZIO 4.3 AMBIENTE - AGRICOLTURA - TUTELA DELLA FAUNA

*P.O.4.3.3 – Tutela e risanamento delle acque-
Gestione e prevenzione rifiuti*

Via Gramsci n. 4 – 61100 Pesaro
Tel. 0721/33593-Fax 0721/33781

ALLEGATO Delibera G.P. n. 316 del 12/09/2003

CRITERI INTERPRETATIVI ED OPERATIVI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

*LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE - DISCARICHE DI RIFIUTI). SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 40 ALLA GAZZETTA UFFICIALE 12 MARZO 2003, N. 59.*

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59), in attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, consta di 17 articoli e due allegati, così strutturati:

Articolo 1. Finalità.

Articolo 2. Definizioni.

Articolo 3. Ambito di applicazione.

Articolo 4. Classificazione delle discariche.

Articolo 5. Obiettivi di riduzione del conferimento in discarica.

Articolo 6. Rifiuti non ammessi in discarica.

Articolo 7. Rifiuti ammessi in discarica.

Articolo 8. Domanda di autorizzazione.

Articolo 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche.

Articolo 10. Contenuto dell'autorizzazione.

Articolo 11. Procedure di ammissione.

Articolo 12. procedura di chiusura.

Articolo 13. Gestione operativa e post - operativa.

Articolo 14. garanzie finanziarie.

Articolo 15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Articolo 16. sanzioni.

Articolo 17. disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATO 1. CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA.

ALLEGATO 2. PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST - OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO.

Occorre premettere che la nuova normativa in materia di discariche di rifiuti, costituisce un testo giuridico complementare al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e come tale, caratterizzato dalla esclusiva applicazione ai soli “ impianti di discarica “, non potendosi applicare alla disciplina generale sulla “ gestione dei rifiuti “, quest’ultima prevalente per centralità e cronologia, tanto che lo stesso articolo 2 del decreto 36/03, dedicato alle definizioni, innova il glossario solo per quanto attiene alle modalità di gestione interna non modificando, ad esempio, in alcun modo le definizioni di rifiuto che, nell’articolo esaminato rimandano a quelle classiche del decreto 22/97. Per quanto attiene alle “ Definizioni “ di cui all’articolo 2, una particolare attenzione deve essere posta al concetto di discarica, che qui si fornisce integralmente:

Discarica: l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

b) Richiedente

L’Art. 1 c. 1 lett. q) definisce "richiedente" *il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica.*

L’"Autorizzazione" è quella per l’approvazione del progetto; una volta che, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. 22/97, l’atto sia stato rilasciato, “richiedente” è colui che chiede l’autorizzazione all’*esercizio* della discarica (art. 28 D. Lgs. 22/97).

Relativamente all'art. 17 ed alla presentazione del Piano di adeguamento "richiedente" è il titolare della discarica o il gestore, se delegato.

Le novità più rilevanti che emergono dal nuovo impianto giuridico e che corrispondono operativamente alle indicazioni contenute nei paragrafi dell'allegato 2, consistono nella richiesta di elaborazione **del un piano di gestione operativa della discarica, del piano di gestione post - operativa, di un piano di sorveglianza e controllo, un piano di ripristino ambientale ed, infine, un piano finanziario.**

<p style="text-align: center;">I RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA, IL PREVENTIVO TRATTAMENTO E LA RICLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE (APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7)</p>
--

L'obbligo di **trattare i rifiuti prima della loro collocazione in discarica** (articolo 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) incontra, oltre le eccezioni richiamate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la disposizione transitoria contenuta all'articolo 17, la quale solleva dall'obbligo del preventivo trattamento, sino al 16 luglio 2005, le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto 36/2003, con specifico riferimento ai rifiuti per cui erano state autorizzate, ovvero quelli accettati " tal quali ". Con ciò si intende che sino alla data indicata i rifiuti potranno essere conferiti in discarica ancora " non trattati " purché nel rispetto della vecchia Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, in luogo del Decreto Ministeriale 13 marzo 2003, attuativo del decreto 36/2003. la situazione non è dissimile per le discariche " nuove " le quali potranno ricevere rifiuti nei limiti di accettabilità della stessa DCI 27 luglio 1984. L'articolo 7, al comma 3, enuncia che " nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

Appare evidente il collegamento con l'articolo 4 dello stesso decreto (classificazione delle discariche), che, per fornisce tre categorie di discariche:

- a) discarica per rifiuti inerti;

b) discarica per rifiuti non pericolosi;

c) discarica per rifiuti pericolosi;

Il titolare di una discarica deve pertanto adeguarsi ai criteri tipologici prescritti dalla nuova normativa, non potendo in alcun modo scegliere di inserire la propria discarica in una delle nuove categorie, conformandosi, al contrario, alla seguente classificazione:

- le discariche di seconda categoria, tipo A, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti inerti;

- le discariche di prima categoria e di seconda categoria, tipo B, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti non pericolosi;

- le discariche di seconda categoria, tipo C e di terza categoria debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti pericolosi;

PERSONALE E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'Articolo 9 comma 1 recita che "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

lett. b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica.

Il D. Lgs. 36/03 pone attenzione sulla specifica competenza richiesta al personale adibito alla gestione delle discariche. In tal senso, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 36/03 si precisa che:

- per individuare le "persone fisiche tecnicamente competenti" è utile fare riferimento alle previsioni, per quanto applicabili, del D.M. n. 406/1998 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente per oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" che all'art. 11 disciplina i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai responsabili tecnici delle imprese tenute all'iscrizione all'Albo (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi) ed alle relative deliberazioni dell'Albo nazionale; la Categoria di riferimento è la Cat. 6.
- per quanto riguarda "l'adeguata formazione professionale del personale" si ritiene che questa possa essere garantita anche attraverso l'attuazione del piano di sorveglianza nel quale dovrà essere previsto l'addestramento costante del personale tecnico ed amministrativo addetto alla gestione.

L'ART. 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il regime transitorio trattato all'articolo 17 del decreto in esame, assume una rilevante importanza, soprattutto ai fini operativi. Per questo motivo si ritiene opportuno trattarlo analizzandone i contenuti più rilevanti legati alle scadenze temporali ed agli adempimenti amministrativi e considerando i soli primi quattro commi che qui si riportano integralmente:

- 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.**
- 2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria, tipo C e terza categoria.**
- 3. Entro sei mesi (scadenza il 27 settembre, ndr)dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.**
- 4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie**

prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
 - a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005, i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
 - b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
 - c) l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
 - d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

Alcune osservazioni di natura esplicativa. Le discariche già autorizzate possono ricevere rifiuti, siano essi urbani o speciali, **anche non trattati**, sino al 16 luglio 2005. Il punto 3 dell'articolo 17, a proposito della presentazione del Piano di adeguamento, chiarisce che il soggetto presentante il Piano è il titolare della discarica o il gestore, su sua delega. A proposito della approvazione del Piano di adeguamento, si tratta di un formale procedimento in applicazione dell'articolo 27 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sempre che gli interventi di adeguamento comportino " variazioni non sostanziali ", questi ultimi afferenti agli aspetti prettamente gestionali. In quest'ultimo caso risulta sufficiente il ricorso al procedimento di cui all'articolo 28 dello stesso decreto (autorizzazione all'esercizio). In sostanza, occorre considerare sempre che tutti gli interventi necessari per adeguare una discarica al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono richiedere, almeno potenzialmente, interventi di modifica dell'autorizzazione originaria innescando, in tale caso, la procedura di cui all'articolo 27 della norma.

PERSONALE E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'Articolo 9 comma 1 recita che "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

.....

lett. b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica.

Il D. Lgs. 36/03 pone attenzione sulla specifica competenza richiesta al personale adibito alla gestione delle discariche. In tal senso, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 36/03 si precisa che:

- per individuare le "persone fisiche tecnicamente competenti" è utile fare riferimento alle previsioni, per quanto applicabili, del D.M. n. 406/1998 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente per oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" che all'art. 11 disciplina i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai responsabili tecnici delle imprese tenute all'iscrizione all'Albo (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi) ed alle relative deliberazioni dell'Albo nazionale; la Categoria di riferimento è la Cat. 6.
- per quanto riguarda "l'adeguata formazione professionale del personale" si ritiene che questa possa essere garantita anche attraverso l'attuazione del piano di sorveglianza nel quale dovrà essere previsto l'addestramento costante del personale tecnico ed amministrativo addetto alla gestione.

SPESE PER IL PROCEDIMENTO

L'u.c. dell'art. 9 prevede che le spese relative all'istruttoria al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni e quelle per i successivi controlli devono essere poste a carico del richiedente.

L'obbligo del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio di atti autorizzatori e per i controlli era stato già posto dall'art. 4 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14 ("Legge Comunitaria 2003).

In attesa che la Regione Marche, Ente delegante, deliberi in merito, si ritengono congrui, salvo conguaglio, i seguenti importi da applicare per l'istruttoria dei Piani di adeguamento (art. 17 D. Lgs. 36/2003), le varianti al progetto, rinnovi e per nuovi impianti:

- discariche per inerti: 1.000 euro
- discariche per rifiuti non pericolosi: 3.000 euro
- discariche per rifiuti pericolosi: 5.000 euro

L'importo è da intendersi comprensivo di eventuali sopralluoghi, vacanze, sondaggi, campionamenti che si dovessero rendere necessari o per l'istruttoria o in sede del primo controllo per la verifica dei lavori autorizzati e delle operazioni di gestione della discarica.

GARANZIE FINANZIARIE

L'articolo 14 comma 7 prevede che *“Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15.”*

Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per “l'attivazione” della discarica.

Il termine “attivazione” va inteso come “momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio” ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.22/97. da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D. Lgs. n. 36/2003.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie richieste.

Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio (art. 9, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.36/2003) e che esse devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, vi sono notevoli difficoltà, da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di tale durata. In merito si ritiene perciò necessario acquisire indicazioni a livello nazionale o, comunque, della Regione quale Ente delegante, e si rinvia pertanto ogni decisione ad un momento successivo.

VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Si ribadisce, prima di tutto, che, come premesso, gli interventi necessari per adeguare un impianto di scarica al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono comportare la modificazione dell'autorizzazione originaria, implicando, quindi, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 22/97. L'adeguamento, quando comporta " variazioni non sostanziali " è invece finalizzato all'osservanza delle prescrizioni del solo articolo 28. Può allora risultare utile, in questa sede, fornire la nozione di variazione sostanziale.

Variazione sostanziale: qualsiasi tipo di modifica che:

- a) incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute o all'igiene pubblica, o alla sicurezza sul lavoro.

IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI

Con riferimento agli obblighi ai quali sono sottoposte sia le discariche già **esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto, che quelle **nuove**, ovvero realizzate sulla scorta delle ultime disposizioni emanate, si ritiene necessario configurare i distinti obblighi::

Discariche autorizzate. La definizione di " discarica autorizzata " appare implicita e la si deve desumere dal contenuto dello stesso articolo 17. Con questa definizione si intende " autorizzato ", un impianto il cui progetto, alla data del 27 marzo 2003, risulta comunque approvato pur non avendo acquisito la distinta autorizzazione all'esercizio. Parimenti, deve sempre intendersi come " autorizzata " la discarica il cui atto autorizzatorio non risultava scaduto alla data del 27 marzo 2003 benchè non fosse più in fase operativa, si pensi al caso di un impianto per il quale era stato previsto, da parte dell'Ente, una " post - gestione " e le annesse prescrizioni. Ecco, pertanto, che una

discarica esaurita ma ancora autorizzata, alla data del 27 marzo 2003, dovrà presentare un Piano di adeguamento limitato alla gestione post - operativa, alla sorveglianza e controllo, al ripristino ambientale ed al Piano finanziario relativo alle predette fasi.

Discariche nuove. Per le nuove discariche devono essere applicate in toto tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. A questo proposito è importante riaffermare il principio secondo il quale, nonostante l'articolo 8 (domanda di autorizzazione) unifichi in un unico procedimento l'istanza di costruzione che di esercizio, al pari di un unico procedimento amministrativo, prevalgano comunque i riferimenti espressi agli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dove, al contrario, gli iter procedurali rimangono distinti ed autonomi. Nei nuovi impianti, sino al 16 luglio 2005, sarà consentito lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria, Tipo A, nelle discariche per rifiuti inerti;
- rifiuti precedentemente avviati alle discariche di I categoria e di II categoria, tipo B, nelle discariche per rifiuti non pericolosi;
- rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria, tipo C e a quelle di III categoria, nelle discariche per rifiuti pericolosi.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà comunque essere consentito nel rispetto delle condizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO

1. Il Piano di adeguamento risponde alla necessità di rendere conforme ed in linea con la nuova disciplina, l'impianto nel suo complesso, contemplando una serie di documenti, per lo più tecnici, in grado di "impermeabilizzare" la discarica di fronte a tutte le possibili manifestazioni di rischio. Il soggetto tenuto alla presentazione del piano di adeguamento è colui che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2003, risulta titolare di una autorizzazione all'esercizio di una discarica che possieda volumetrie di progetto ancora disponibili, così come il soggetto che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, risulta in possesso di

un progetto approvato ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 22/97, anche se non ancora operativo. Non è invece tenuto alla presentazione del Piano di adeguamento, il soggetto che ha esaurito l'attività di smaltimento per raggiunta capacità volumetrica prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/03, sempre che l'atto autorizzatorio non sia ancora scaduto alla data del 27 marzo 2003 e già contenente le prescrizioni attinenti la fase di post - gestione. Gli aumenti volumetrici attinenti nuove quantità di rifiuti da smaltire potranno fare parte dei Piani di adeguamento purché tesi allo scopo di migliorare lo stato morfologico e stato - dinamico della discarica, senza cioè alcuna intenzione di conseguire ulteriori smaltimenti fini a sé stessi. L'aumento volumetrico costituisce, comunque, anche in questo caso, una " variazione sostanziale " che, come tale, dovrà risultare sottoposta alle procedure di cui all'articolo 27 del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, financo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, se prevista dalla norma collegata. Tutti i lavori previsti nei Piani di adeguamento dovranno **concludersi entro e non oltre il. 16 luglio 2009.**

La mancata approvazione del Piano determina la chiusura dell'impianto mentre la mancata presentazione dello stesso determina l'impossibilità di proseguire nella sua gestione.

IL PIANO DI ADEGUAMENTO ED I SUOI CONTENUTI

Il Piano di adeguamento è stato concepito allo scopo di rendere l'impianto compatibile con i dettami della nuova disciplina in materia di discariche. Questo, in estrema sintesi, l'elenco della documentazione **minima** richiesta:

PIANO DI ADEGUAMENTO	
Progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali possibili	Riguarda gli adeguamenti delle opere infrastrutturali sia nei lotti di eventuale prossima realizzazione che in quelli già realizzati in funzione delle specifiche fattibilità tecniche. E' comprensivo dell'indicazione dei tempi necessari all'adeguamento. Per le discariche di rifiuti inerti

	<p>dovrà essere specificato dal gestore se intende procedere all'impermeabilizzazione del fondo e alla predisposizione della rete di captazione del percolato; qual'ora non si proceda all'adeguamento del fondo è possibile smaltire esclusivamente rifiuti da demolizione. Rientra nel progetto la relazione geotecnica sulla stabilità dei fronti dei rifiuti; inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discardica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.</p> <p>Vanno precisate in particolare le volumetrie ancora disponibili per lo smaltimento dei rifiuti, le quote raggiunte e quelle derivanti dall'adeguamento, il rapporto medio di compattazione dell'ultimo triennio e quello calcolato del Piano.</p>
Piano di gestione operativa della discarica	Va redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03. Devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa. Nel Piano di gestione operativa dovrà essere indicato il nominativo del Direttore Tecnico, allegato il suo curriculum vitae, dovranno essere indicati gli addetti impiegati nella discarica e le rispettive competenze professionali.
Piano di Gestione post-operativa della discarica	Va redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03.
Piano di sorveglianza e controllo	Va redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03. Devono essere indicate, in particolare, tutte le misure necessarie per prevenire i rischi derivanti dal funzionamento della discarica (o a mal funzionamento dovuto a cause accidentali) per limitare eventuali conseguenze ambientali, sia in fase operativa che post-

	operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel sottosuolo e/o in acque superficiali. Parametri e frequenza dei monitoraggi sono indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03. Rientrano nel piano le disposizioni circa il costante addestramento del personale addetto alla gestione.
Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica	Va redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03; deve contenere le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.
Piano finanziario	Deve prevedere tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/03, i costi stimati di chiusura, nonché quelli annuali per la gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 (trenta) anni e la relativa copertura dei costi sulla base dei prezzi applicati per lo smaltimento. I criteri adottati per la quantificazione dei costi devono essere analiticamente descritti.
Piano di sicurezza	Va redatto secondo i disposti della L. 626/94

CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

La chiusura di una discarica è un provvedimento per il quale occorre l'autorizzazione della Provincia. L'atto in questione si materializza ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 36/2003, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. Le condizioni necessarie per giungere alla chiusura di un impianto sono le seguenti, desunte dal comma 1, dell'articolo 12:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione, tenendo conto che, per le discariche di cui è prevista la chiusura dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2003, le condizioni risulteranno specificate nell'apposito Piano di adeguamento;

- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dalla Provincia;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute (Articolo 13 del Decreto Legislativo 22/97 ed Articolo 12 della Legge Regionale n.28/99.

L'autorizzazione in questione viene, per così dire, tecnicizzata al comma 2 dell'articolo 12, dove la chiusura potrà essere rilasciata solo dopo:

a) la **realizzazione delle seguenti opere:**

- capping;
- realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- inerbimento del manto di copertura del corpo rifiuti;

b) l'**esito positivo delle seguenti verifiche:**

- piena efficacia del sistema di gestione del percolato,
- piena efficacia del sistema di gestione del biogas;
- piena efficacia dei sistemi di controllo e monitoraggio ambientale;
- verifica di stabilità dei rifiuti abbancati;

L'inizio della gestione post - operativa decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura dell'impianto anche derivante da quanto disposto dal punto c), comma 1, articolo 12 del Decreto Legislativo 36/03.

IPPC - INTEGRATED PREVENTION POLLUTION AND CONTROL

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**(IL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372 IN RAPPORTO ALLA NUOVA
NORMATIVA SULLE DISCARICHE)**

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 2, enuncia che " Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto ". Successivamente, al comma 1 dell'articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione) si ribadisce, in altra forma, che " L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto (Il D.Lvo 36/2003, ndr) costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e successive modificazioni ". L'articolo 1 del Decreto IPPC (ovvero il Decreto Legislativo 372/99) limita il suo campo di applicazione agli " impianti esistenti " definendo al successivo

articolo 2, comma 4, l'impianto esistente come " l'impianto...che abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale " Dal collegamento degli articoli e delle esplicite enunciazioni si evince abbastanza chiaramente che l'autorizzazione ottenuta ai sensi del decreto 36/03 " sostituisce " quella IPPC solo per gli impianti esistenti ma non per quelli nuovi.

Una recente decisione regionale è giunta, in tale ambito, ad una differente linea applicativa la quale si è indirizzata nella attivazione della procedura ex D.Lvo 372/1999, considerando il procedimento ex D.Lvo 36/2003 come "non sostitutivo" di quello IPPC.

La Regione, cioè, non ha ammesso il principio di sostitutività all'IPPC per gli impianti esistenti. In attesa di una prossima risoluzione della problematica giuridico - amministrativa legata a questa decisione e prendendo contestualmente atto della volontà dell'Ente delegante in materia di autorizzazioni, la Provincia garantirà sin da ora il rilascio di tutti gli atti necessari alla gestione delle discariche esistenti, e ciò allo scopo di non creare paralisi interpretative gli operatori del settore, ricordando, al contempo che tali atti non soddisfano il disposto del Decreto Legislativo 372/99. Onde agevolare il procedimento relativo all'IPPC, la Provincia provvederà comunque a trasmettere gli atti e copia degli elaborati approvati dalla Regione Marche così da consentire il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale che possa tenere conto dell'evoluzione dell'impianto nel periodo successivo (31 maggio 2003) a quello stabilito per l'inoltro della domanda ai sensi del D.Lvo. 372/99.c

<p style="text-align:center">I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI ED IL LIMITE REGIONALE DEL 20%</p>

Con il nuovo D. Lgs. 36/2003 i rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento, sono una categoria da ritenersi scomparsa.

Essi possono infatti essere smaltiti nella discarica per RS non pericolosi a prescindere dalla "assimilabilità".

Con ciò viene di fatto superata la prescrizione del Piano Regionale Rifiuti che poneva un limite del 20% allo smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani in discariche di 1a Categoria.

Tali rifiuti ora possono essere smaltiti tout court come Rifiuti speciali.

Al fine di garantire esclusivamente i conferimenti di rifiuti prodotti da imprese locali, tenuto conto che gli ex RSAU sono circa il 30% dei RU, in sede di approvazione del Piano di adeguamento la Provincia destinerà a tali rifiuti, su base annua, fino al 30% della volumetria disponibile di una discarica "ex 1a Cat." ora per Rifiuti Speciali non pericolosi.

QUADRO CRONOLOGICO RIASSUNTIVO AD USO PROGETTUALE E GESTIONALE

16 LUGLIO 2005.

Data sino alla quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti contemplati nelle loro autorizzazioni.

Data entro sino alla quale le discariche autorizzate possono ricevere i rifiuti urbani o speciali, secondo la categoria, non trattati.

Data sino alla quale le nuove discariche potranno smaltire rifiuti, in osservanza alle condizioni di cui alla DCI 27 luglio 1984, relativamente ai rifiuti elencati alle lettere a), b) e c).

Data dalla quale entrano in vigore i limiti previsti dal Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

27 SETTEMBRE 2003.

Data entro la quale il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 17, presenta all'autorità competente un Piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto 36/03, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

16 LUGLIO 2009

Data entro la quale devono risultare terminati i lavori di adeguamento e le modalità di esecuzione, secondo il provvedimento con il quale l'autorità competente approva il Piano di adeguamento della discarica.

NORME ABROGATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 13.01.2003, N. 36

- a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 17, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
- b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
- c) l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto Legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
- d) l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

MB/mb/ ib

R:\uzone\Uambi\UAMBI\Ind2003\AUTORIZZAZIONI\LETTERE VARIE\DECRETO 13.01.03.N 36.ALLA DIRIGENTE.doc